CAMERA DEI DEPUTATI N 3289-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore **ARMATO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 novembre 1985 (Stampato n 1286)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(CAPRIA)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CARTA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 18 novembre 1985

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e la Jugoslavia concernente l'istituzione di una zona di pesca nel Golfo di Trieste, con allegata cartina, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983, e dello scambio di note tra gli stessi Governi relativo alla modifica delle liste C e D allegate all'accordo di Trieste del 31 marzo 1955, come già modificate con lo scambio di note del 10 febbraio 1978, ed alla costituzione di una commissione mista intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera, effettuato a Belgrado il 25 maggio 1984

Presentata alla Presidenza il 4 febbraio 1987

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge in esame è stato approvato fin dal 1985 dal Senato e da tempo si trova a percorrere l'*iter* legislativo alla Camera dei deputati.

Come è stato ricordato nell'altro ramo del Parlamento, in occasione della visita a Roma, nell'ormai lontano febbraio 1983, del ministro degli esteri jugoslavo, si procedette tra i due governi ad uno scambio di lettere per regolamentare l'esercizio della pesca in un'area del Golfo di Trieste definita « rettangolo », con preciso richiamo e volontà di interpretazione concreta di una disposizione del trattato di Osimo. Esso infatti prevede la costituzione di una zona di pesca nelle acque che appartengono sia allo Stato italiano che a quello jugoslavo.

Una delle condizioni previste è che all'interno della zona appartenente al territorio di uno dei due paesi sono ammessi a pescare, oltre ai pescherecci nazionali, anche un numero limitato di pescherecci dell'altro Stato, purché immatricolati nei porti dei comuni costieri previsti dall'accordo di Trieste sugli scambi di frontiera del 31 marzo 1955. Il pescato gode del trattamento doganale previsto purché commercializzato secondo le regole incluse nell'accordo.

Si è deciso di subordinare l'attuazione dell'intesa all'istituzione di una commissione mista inter-governativa, già definita con lo scambio di note italo-jugoslavo firmati a Belgrado il 25 marzo 1984, commissione che ha, tra l'altro, il compito di esaminare l'andamento degli scambi di frontiera e di apportare, di volta in volta, gli opportuni aggiustamenti delle quote di contingenti previste da apposite liste.

Si tratta, in sostanza, di dare efficacia ad un aspetto non secondario degli accordi economici fissati con il trattato di Osimo e di valorizzare una procedura, quella della commissione mista, rivolta a rendere continuo e costruttivo il confronto tra le due parti: il tutto nello spirito di rianimare la volontà di collaborazione di due paesi che hanno in comune l'interesse ad un'integrazione delle loro economie, ad una intensificazione dei traffici, ad una valorizzazione di un'area geografica omogenea, per quanto divisa dalla matita del dopoguerra.

Nell'altro ramo del Parlamento la discussione è stata rapida ed ha incontrato il consenso generale. Più difficile e laborioso è stato l'*iter* legislativo alla Camera: questa la ragione non secondaria del ritardo con il quale si perviene alla fase conclusiva dell'approvazione finale. Tra l'altro è stato osservato il ritardo con il quale il Governo jugoslavo procede agli indennizzi dovuti ai nostri connazionali, come pure, con richiamo al parere espresso dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati in data 27 novembre 1985, alla richiesta di più precise informazioni da parte del Governo circa il rispetto dell'impegno da parte del Governo jugoslavo di « realizzare contemporaneamente i raccordi stradali tra Pravallo e Fernetti rispettivamente e Gorizia ».

Questa fase di discussione è stata purtroppo inasprita dall'incidente causato dall'attacco, in data 19 novembre 1986, di una motovedetta jugoslava contro il peschereccio « Aurora » con l'uccisione di un marinaio italiano.

Nonostante le giustificazioni addotte e i provvedimenti adottati dal Governo ju-

goslavo, rimane l'eco negativa prodotta da un avvenimento che ha giocato un ruolo di freno nel lungo processo rivolto a migliorare i rapporti tra i due paesi. V'è però da considerare anche la responsabilità di parte italiana nel frapporre indugi e lentezze nell'approvazione di un'intesa, quale quella prevista nel presente disegno di legge, capace di avviare un meccanismo di collaborazione e sfruttamento di una risorsa naturale, quale la pesca, così importante per l'economia delle zone finitime dei due paesi.

L'autorizzazione alla ratifica del trattato in esame assume un'importanza politica di grande rilievo in un momento di ripresa del dialogo tra l'Italia e la Jugoslavia dopo il triste incidente del novembre scorso. I contatti sono ripresi non solo a livello governativo, ma anche parlamentare, e, proprio a sottolineare una volontà di superare i problemi, la Commissione esteri della Camera ha ospitato una delegazione della corrispondente commissione dell'Assemblea nazionale jugoslava, in ricambio di una visita compiuta in quel paese nel giugno 1984.

La Commissione affari esteri auspica che l'accordo sia rapidamente ratificato perché esso libera o concorre a liberare il negoziato tra i due paesi di un contenzioso antico e superato dalla comune volontà di recuperare ad un livello più alto intese di carattere politico ed economico coerenti con gli interessi comuni di fare del mare Adriatico un'area d'integrazione economica e di pacifico sfruttamento delle sue risorse. Esso inoltre consente di ampliare progetti di cooperazione tecnica, finanziaria ed economica collegate alla politica comunitaria, alla quale, come a tutti è noto, sia pure con rapporti istituzionali diversi, l'Italia e la Jugoslavia sono strettamente collegate.

ARMATO, *Relatore.*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:	*Identico.*
a) lo scambio di lettere tra l'Italia e la Jugoslavia concernente la istituzione di una zona di pesca nel Golfo di Trieste, con allegata cartina, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983;	
b) lo scambio di note tra gli stessi Governi relativo alla modifica delle liste C e D allegate all'accordo di Trieste del 31 marzo 1955, come già modificate con lo scambio di note del 10 febbraio 1978, e alla costituzione di una commissione mista intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera, effettuato a Belgrado il 25 maggio 1984.	
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dagli atti stessi.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. Restano ferme le disposizioni contenute nello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 aprile 1969, di cui è stata autorizzata la ratifica con la legge 17 febbraio 1971, n. 250.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	*Identico.*